

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO
DI RITIRO, TRASPORTO, AVVIO A RECUPERO - SMALTIMENTO DI
RIFIUTI PRODOTTI DA SEDI AZIENDALI**

CIG: B4090A1CCA

ISTRUZIONI CIRCA LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

Nel caso di costituzione della garanzia provvisoria per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, si specifica in particolare che, come previsto al punto 9 del disciplinare, la stessa può essere presentata nella forma di:

- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- **in duplicato informatico dell'originale informatico** conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 23-bis, comma 1, del d.lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Si specifica inoltre che, **in caso di presentazione di polizza scansionata priva delle attestazioni di conformità di cui sopra**, per quanto concerne il soccorso istruttorio, si applicherà quanto previsto dal punto 13 del disciplinare:

“la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, **sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.”**

Pertanto il soccorso istruttorio sarà attivabile solo nel caso in cui il documento presentato in sede integrativa sia provvisto delle attestazioni/dichiarazioni richieste (sottoscritte digitalmente) e di marcatura temporale riportante data anteriore al termine di presentazione dell'offerta.